



33011.22

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3649/2021

SEZIONE LAVORO

Cron. 33011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. UMBERTO BERRINO

- Presidente - Ud. 07/07/2022

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere - PU

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3649-2021 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

2022

2729

- **ricorrenti** -

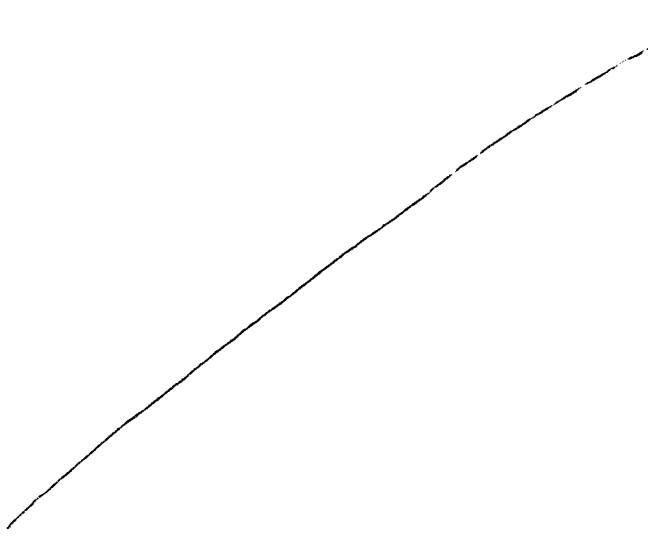
contro

BONADONNA NICOLETTA;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 498/2020 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 21/07/2020 R.G.N. 1320/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA
SOLAINI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con
modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha
depositato conclusioni scritte.



R.G.3649/21

Rilevato che:

la Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata in data 21/7/2020 n. 498, decidendo sull'appello proposto da Nicoletta Bonadonna contro la sentenza resa dal tribunale di Palermo tra l'appellante medesima e l'Inps ed in riforma della stessa, ha annullato l'avviso di addebito notificato dall'istituto previdenziale all'appellante, ritenendo prescritto il credito contributivo da questa dovuto, quale professionista iscritta alla gestione separata per le prestazioni libero professionali svolte negli anni indicati in ricorso; a fondamento della decisione, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa forense; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi (al 16 giugno 2010, per i redditi prodotti nel 2009), l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva al quinquennio (30 giugno 2015); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod. civ.).

Contro la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, in termini di rigetto del ricorso.

Considerato che:

con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. CIV., si censura la sentenza per «Violazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, cod. civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n.335/1995, all'art. 18, 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1, del D.lgs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997».

L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione



del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del Cass., n. 16986 del 2019).

Deve preliminarmente rilevarsi che la Corte di appello, nell'individuare correttamente il *dies a quo* del termine di prescrizione nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei detti contributi relativi all'anno 2009, non ha affrontato la questione del differimento di tale termine disposto sino al 6 luglio 2010 con il D.P.C.M. del 10 giugno 2010, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2015. Questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il *dies a quo* nel termine di scadenza per il pagamento prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 8/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123).

Infatti, secondo la giurisprudenza in termini di questa Corte, "(...) 10. *Il D.P.C.M. 10 giugno 2010 citato, art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010,*



maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b). 11. (...) secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizione emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5)" (Cass. n. 34214/21, cfr. Cass. n. 28123/21).

Inoltre, nessuna rilevanza ha la circostanza che il contribuente sia estraneo agli studi di settore, atteso che, giusta la lettera del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti ⁴² i contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (in termini, Cas. N. 10273/21, cfr. Cass. n. 4899/21)

Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del D.P.C.M. citato, art. 1, comma 1, lett. a), e quindi è quest'ultima (6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza di tale termine di prescrizione: pertanto, alla data della ricezione dell'atto interruttivo



della prescrizione del 30.6.2010 inviata dall'Inps alla parte privata i contributi non erano ancora prescritti e quindi, sono ancora dovuti dalla parte privata stessa.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, la quale, in diversa composizione riesaminerà anche le eventuali ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

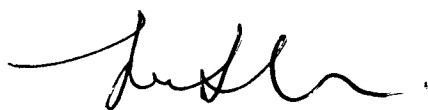
La Suprema Corte di Cassazione

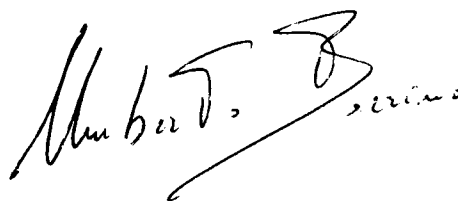
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.7.22

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

Cons. rel.




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Chiara Buglia

Depositato in Cancelleria
Oggi, 09 NOV 2022

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Chiara Buglia

